SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 429.

Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera *A*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

Art. 2.

1. Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:

a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili»;

b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale»;

c) quanto a lire 69.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvidenze per i ciechi civili».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 406/1968 reca: «Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili».

— Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera *A*. della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) è il seguente:

«2. L'indennità di assistenza è concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente art. 2, comma 2:

lettera *A*:
dal 1° gennaio 1985: L. 384.000;
dal 1° gennaio 1986: L. 506.880».

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656/1986, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 342/1989, è il seguente:

«Art. 1 (*Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle *C, G, M, N* e *S*, degli assegni di cumulo di cui alla tabella *F*, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) l'indennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

g) il limite di reddito di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente legge e dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'art. 4 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e dell'art. 4 della legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) è il seguente:

«Art. 1 (*Aventi diritto alla indennità di accompagnamento*), comma 2, lettere *a)* e *b)*. — 2. L'indennità di accompagnamento è concessa:

a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua».

«Art. 4 (*Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2723):

Presentato dal sen. SARTORI ed altri il 27 marzo 1991.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 16 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 29 maggio 1991; 4, 12 giugno 1991; 25 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 29 luglio 1991.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 31 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5922):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 15 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 6 novembre 1991, e approvato, con modificazioni, il 14 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2723/B):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 4 dicembre 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione l'11 dicembre 1991 e approvato il 28 dicembre 1991.

92G0014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1992.

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le ordinanze del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, in data 20 novembre 1991 e 20 dicembre 1991, recanti misure urgenti in materia di inquinamento;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Ministro dell'ambiente in data 28 dicembre 1991, la quale si riferisce alla progressiva messa a punto dei sistemi di rilevazione dell'inquinamento nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, fissando a tal fine il termine del 31 gennaio 1992;

Visti i decreti in data 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, relativi ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ed ai criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

Ritenuta la necessità che le regioni adottino con urgenza i piani di risanamento anche con misure particolari per la tutela della qualità dell'aria nelle grandi aree urbane;

Considerato che grandi comuni non dispongono ancora di una rete completa di rilevazione dell'inquinamento;

Considerato che le somme necessarie per gli interventi sono state già trasferite ai comuni ed alle province e che le relative spese rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, del Ministro dell'ambiente e del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 1.

1. Le regioni possono individuare, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, relativo ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, zone a rischio del territorio regionale, comprendenti i comuni destinatari delle ordinanze citate in premessa, nelle quali possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico. Per queste zone le regioni provvedono alla definizione delle autorità competenti alla gestione delle situazioni di allerta.

Art. 2.

1. Le restrizioni generalizzate della circolazione, ivi compresa quella a targhe alterne, sono adottate, ove non sussista altra misura alternativa, dai comuni o dalle autorità competenti, sulla base di accertamenti che rivelino condizioni generali di comprovata gravità.

2. Ai fini della individuazione delle misure necessarie, anche alternative a restrizioni generalizzate della circolazione, i comuni e le autorità competenti possono avvalersi della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 5 della ordinanza del Ministro dell'ambiente in data 28 dicembre 1991.

Art. 3.

1. Le regioni promuovono intese affinché i comuni provvedano al completamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria secondo le modalità indicate nel decreto in data 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, avvalendosi del parere della commissione di cui al comma 2 dell'art. 2.

Art. 4.

1. Sulla base di intese con le regioni ed i comuni, l'Amministrazione dei trasporti adotta procedure semplificate per l'applicazione sugli autoveicoli dei dispositivi per la riduzione delle emissioni dei gas di scarico e per il rilascio delle relative attestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

92A0095

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1992.

Deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure relative ai beni della Repubblica dell'Iraq ed in particolare al disposto dell'art. 4;

Considerato che il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito con la risoluzione 661 è venuta alla determinazione di rimettere agli Stati membri la facoltà di decidere in merito all'utilizzazione da parte dell'Iraq, per il regolamento delle esportazioni colà dirette e debitamente autorizzate, dei fondi iracheni a suo tempo bloccati a causa dell'embargo;

Ritenuta l'opportunità di consentire che il pagamento di forniture dall'Italia intese a soddisfare le esigenze civili essenziali possa essere effettuato dall'Iraq con parte dei fondi bloccati presso il sistema bancario italiano;

Decreta:

Articolo unico

In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i fondi accreditati dalla Repubblica dell'Iraq o da istituti di credito iracheni presso le banche italiane anteriormente al 6 agosto 1990, e tuttora ivi giacenti, sono utilizzabili dalla menzionata Repubblica o da altri soggetti dell'Iraq per il pagamento di esportazioni italiane verso quel Paese o per la prestazione di garanzie rilasciate a fronte del regolamento delle esportazioni stesse, sempreché queste ultime siano autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le somme impiegate all'uopo non dovranno superare una quota del 10% delle somme liquide di pertinenza irachena disponibili presso ciascun istituto di credito.

Roma, 8 gennaio 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

92A0087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1991.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per l'emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino, con nota 30 ottobre 1991 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Torino per astensione dal lavoro del personale nel giorno 22 ottobre 1991 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 22 ottobre 1991, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

92A0039

DECRETO 23 dicembre 1991.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per l'emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 24 ottobre 1991 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano per astensione dal lavoro del personale nel giorno 22 ottobre 1991 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 22 ottobre 1991, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

92A0040

DECRETO 23 dicembre 1991.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per l'emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, con note 25 ottobre 1991 e 7 novembre 1991, ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Mantova, per gravosi lavori di adattamento delle strutture murarie ed impiantistiche dell'ufficio stesso, nei giorni 21, 22, 24 e 25 ottobre 1991 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nei giorni 21, 22, 24 e 25 ottobre 1991, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi nello stesso termine presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Mantova

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

92A0041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1991.

Terza variazione al bilancio di previsione del Fondo mobilità per la manodopera per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione del Fondo per la manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo mobilità per l'anno finanziario 1991;

Vista la decisione n. C (90) 2683 del 17 dicembre 1990 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha disposto l'erogazione di un contributo in favore degli organismi indicati nell'elenco allegato alla decisione stessa;

Vista la quietanza n. 9774 emessa dalla Tesoreria centrale dello Stato in data 16 ottobre 1991 da cui risulta che la Commissione delle Comunità europee ha disposto un versamento di L. 1.943.314.540 (ECU 1.266.801) per la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo dell'anno 1991 concesso a ciascuno dei predetti organismi relativo al programma operativo n. 906032/I/6;

Considerato che sul bilancio di previsione 1991 del Fondo per la mobilità della manodopera sono stati istituiti, per memoria, i capitoli 5303, sulla parte entrate, e 1504 sulla parte uscite per accogliere i finanziamenti disposti dal Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori italiani all'estero;

Decreta:

Articolo unico

In aumento:

Parte I - ENTRATE

Cap. 5303. — Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero . . . + L. 1.943.314.540

In aumento:

Parte II - SPESE

Cap. 1504. — Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero + L. 1.943.314.540

Roma, 12 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

92A0052

DECRETO 12 dicembre 1991.

Quarta variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1973;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione» per l'anno finanziario 1991:

Vista la nota n. 095/2136 in data 6 dicembre 1991, con la quale il Ministero degli affari esteri comunica che la Comunità europea, con riferimento ai programmi operativi n. 906031/I/6 e n. 906023/I/1, approvati rispettivamente con decisione n. C (90) 2997 dell'11 dicembre 1990 e n. C (90) 3016 del 12 dicembre 1990, ha concesso una anticipazione del contributo comunitario per l'anno 1991 pari a L. 1.316.002.895 per il progetto n. 906031/I/6, e L. 1.246.738.700 per il progetto n. 906023/I/1;

Considerato che tali fondi sono stati accreditati sul c/c infruttifero n. 553 intrattenuto da questo Ministero presso la Tesoreria centrale dello Stato per la gestione dei fondi che affluiscono al Fondo di rotazione soprarichiamato;

Considerato inoltre che nel bilancio di previsione 1991 del Fondo di rotazione sono stati istituiti, i capitoli 5302, nella parte entrate, e 5202, nella parte uscite, per accogliere i finanziamenti disposti dal Fondo sociale europeo per iniziative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori italiani emigrati e loro famiglie;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio delle entrate del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1991 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 5302. — Investimenti del F.S.E. ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988 per iniziative formative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori italiani emigrati e loro famiglie. . . . . + L. 2.562.741.595

Art. 2.

Nel bilancio delle spese del «Fondo di rotazione» per l'esercizo 1991 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 5202. — Finanziamenti del F.S.E. per le iniziative formative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie, in attuazione dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988 . . . . + L. 2.562.741.595

Roma, 12 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

92A0051

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 gennaio 1992.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 13 gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 13 gennaio 1992, scadenza il 14 gennaio 1993 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosessantasette giorni, non superiore all'11,95%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, nonché le società d'intermediazione mobiliare autorizzate con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1991, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliéres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a cio, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 14 gennaio 1993, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 14 gennaio 1993 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 16, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 12 gennaio 1993.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 12 gennaio 1993.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura dell'11,95% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalati la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 8 gennaio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'11,95%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 13 gennaio 1992, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 8 gennaio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 13 gennaio 1992, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 8 gennaio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 9 gennaio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 134

92A0072

DECRETO 4 gennaio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 aprile 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 gennaio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro foglio n. 231

92A0073

DECRETO 4 gennaio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 luglio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 gennaio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 232

92A0074

DECRETO 4 gennaio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 gennaio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 gennaio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 233

92A0075

DECRETO 4 gennaio 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 31 dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 18 dicembre 1991 che hanno disposto per il 31 dicembre 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenùto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 dicembre 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 dicembre 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,79 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,91 per i B.O.T. a centottandadue giorni e a L. 88,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,58 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,52 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 87,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 234

92A0076

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Antillo in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2189/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate:

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 3 luglio 1989 dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un movimento franoso che interessa il centro dell'abitato del comune di Antillo in località Giorgina;

Visto lo studio fatto eseguire dal sindaco di Antillo per l'intervento di stabilizzazione del centro urbano che definisce in lire 4.582 milioni la somma globalmente necessaria;

Vista la nota n. 2833 datata 13 novembre 1991 con la quale il comune di Antillo rappresenta l'inderogabile necessità di urgenti interventi tesi alla salvaguardia del centro abitato in località Giorgina nel medesimo comune;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso su citato, teso alla eliminazione del più incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Antillo è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona del centro storico dell'abitato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Antillo la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Antillo, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Antillo può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0055

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Archi in provincia di Chieti. (Ordinanza n. 2190/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate:

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il telex del 16 maggio 1988 con il quale il sindaco del comune di Archi rappresenta la grave situazione franosa e di ampio smottamento del terreno in località Rongiuna;

Visto il verbale redatto, in data 17 giugno 1988, a seguito del sopralluogo tenuto dal rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel quale si evidenzia il carattere di pericolo per la pubblica e privata incolumità rivestito dalla situazione esistente in località Rongiuna-Fonte Maggiore;

Vista la nota del 12 novembre 1988, n. 4079, del sindaco del comune di Archi con la quale chiede che sia concesso un finanziamento di L. 1.800.000.000 al fine di eliminare la situazione di pericolo esistente sulla sopracitata località Rongiuna;

Vista la nota del 14 ottobre 1989, n. 3719, del sindaco del comune di Archi con la quale si fà presente l'aggravarsi della situazione nella località Rongiuna-Fonte Maggiore e si richiede nuovamente un intervento;

Ravvisata la necessità di consentire l'immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire la rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumità, determinato dalla frana interessante la località Rongiuna-Fonte Maggiore nel comune di Archi, è assegnato a detto comune la somma di L. 1.800.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Archi, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Archi può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0056

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Caprarola in provincia di Viterbo. (Ordinanza n. 2191/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale redatto, in data 12 settembre 1989, a seguito del sopralluogo tenuto dal rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel quale si evidenzia il carattere di diffuso pericolo per la pubblica e privata incolumità rivestito dalla situazione esistente, nel centro urbano del comune di Caprarola;

Visto il telegramma datato 8 giugno 1991 del comune di Caprarola nel quale si segnala l'aggravarsi del movimento franoso;

Vista la nota n. 4048 datata 3 luglio 1991 del comune di Caprarola con la quale si trasmette un progetto articolato su cinque interventi che assommano a oltre L. 11.000.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza di fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire almeno un immediato intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire la rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel centro urbano del comune di Caprarola è assegnata a detto comune la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Caprarola, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Caprarola può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0057

ORDINANZA 27 dicembre 1991.

Ulteriore integrazione finanziaria all'ordinanza n. 2155/FPC in data 2 agosto 1991 «Interventi di emergenza a favore dei cittadini interessati a fenomeni migratori di portata straordinaria». (Ordinanza n. 2199/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Vista l'ordinanza 2 agosto 1991, n. 2155 «Interventi di emergenza a favore dei cittadini interessati a fenomeni migratori di portata straordinaria»;

Considerato che a causa degli eccezionali, noti flussi migratori si è dovuto provvedere ad uno straordinario programma di accoglimento e di assistenza, sostenendo rilevanti oneri finanziari;

Vista l'ordinanza 9 dicembre 1991, n. 2185, con la quale si è provveduto ad integrare di lire 12,5 miliardi la disponibilità di lire 18 miliardi di cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991;

Considerato che, in relazione ai fenomeni migratori di portata straordinaria già avvenuti e per il permanere, tuttora, di situazioni eccezionali di emergenza, si rende necessario far fronte ad oneri finanziari particolarmente rilevanti;

Ritenuto pertanto, necessario integrare ulteriormente la complessiva disponibilità di lire 30,5 miliardi di cui alle richiamate ordinanze n. 2155 del 2 agosto 1991 e n. 2185 del 9 dicembre 1991;

Vista la lettera n. 6535/50 del 23 dicembre 1991, con la quale il Ministero dell'interno, tenuto conto di quanto sopra esposto, ha assicurato, ad integrazione delle indicate precedenti assegnazioni complessive di lire 30,5 miliardi, di cui alle ordinanze n. 2155 del 2 agosto 1991 e n. 2185 del 9 dicembre 1991, l'ulteriore somma di lire 5,1 miliardi — di cui lire 1,1 miliardi sul cap. 4234, lire 1 miliardo sul cap. 4295 e lire 3 miliardi sul cap. 4296 del proprio stato di previsione della spesa per il corrente anno — da far affluire al «Fondo per la protezione civile»;

Vista la lettera n. 1345/Gab del 23 dicembre 1991, con la quale l'Ufficio del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, nel condividere le esigenze rappresentate dal Ministero dell'interno, concorda sulla proposta dallo stesso formulata di far affluire sul «Fondo per la protezione civile» la complessiva somma di lire 5,1 miliardi, ad integrazione della indicata assegnazione complessiva di lire 30,5 miliardi di cui alle ordinanze n. 2155 del 2 agosto 1991 e n. 2185 del 9 dicembre 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La somma di lire 18 miliardi posta a disposizione del «Fondo per la protezione civile» con ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991 e già integrata per lire 12,5 miliardi con ordinanza n. 2185 del 9 dicembre 1991, è ulteriormente integrata per lire 5,1 miliardi che saranno prelevati per lire 1,1 miliardi dal cap. 4234, per lire 1 miliardo dal cap. 4295 e per lire 3 miliardi dal cap. 4296 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente anno finanziario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0058

ORDINANZA 28 dicembre 1991.

Integrazione all'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991 concernente le prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma dei 13 e 16 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2200/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991; n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1991; n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1991; n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991; n. 2154/FPC del 25 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1991 e n. 2178/FPC del 22 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 1991 concernenti la disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale impegnato nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990;

Visto il telefax n. 2774/UFF COMM del 12 dicembre 1991 con il quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha comunicato, con parere favorevole, la esigenza rappresentata dal prefetto di Catania di corrispondere a quattro unità di personale impegnate nelle attività istruttorie, preparatorie e di supporto alla commissione incaricata di formulare la graduatoria dei terremotati aventi titolo alla assegnazione di alloggi, compensi per lavoro straordinario, in relazione a prestazioni rese, per un importo quantificato in L. 1.902.000;

Considerato che, in relazione al personale impegnato per le esigenze connesse con le attività assistenziale e di primo soccorso nella provincia di Catania, l'autorizzazione alla esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa è venuta meno alla data del 15 marzo 1991 ai sensi di quanto previsto dalla precitata ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991;

Ravvisata, pertanto, la opportunità di accedere alla predetta richiesta, autorizzando la corresponsione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario già eseguite, nella misura indicata dal prefetto di Catania in quanto connesse ad esigenze determinatesi successivamente alla predetta data del 15 marzo 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Per le esigenze indicate nelle premesse è autorizzato il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato da quattro unità di personale della prefettura di Catania nella misura di seguito indicata:

un segretario amministrativo ore 45, un addetto alle relazioni ore 36, un archivista ore 18 ed un commesso ore 30.

Il relativo onere, pari a L. 1.902.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0059

ORDINANZA 28 dicembre 1991.

Modificazione all'ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989 recante «Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini alla esecuzione di attività di soccorso e solidarietà alla popolazione armena per la realizzazione di un ospedale da campo». (Ordinanza n. 2201/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1989 con la quale, nell'ambito del programma di intervento di solidarietà del Governo italiano nei confronti della popolazione armena colpita dal disastro sismico del 7 dicembre 1988, è stata donata alla popolazione armena la struttura ospedaliera fornita dall'Associazione nazionale alpina;

Vista l'ordinanza n. 1845/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1990, concernente: «Integrazione all'ordinanza

n. 1684/FPC del 10 aprile 1989 recante autorizzazione all'Associazione nazionale alpini all'esecuzione di attività di soccorso e solidarietà alla popolazione armena per la realizzazione di un ospedale da campo»;

Considerato che l'articolo 4 della citata ordinanza n. 1684/FPC dispone accanto al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione nazionale alpini per l'acquisto di materiali sanitari e tecnici altresì il rimborso delle spese relative all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie al reintegro della struttura ospedaliera da campo dalla stessa fornita;

Vista la nota datata 4 luglio 1991 con la quale l'Associazione nazionale alpini ha fatto pervenire un progetto di adeguamento della struttura campale, rilevando che l'obsolescenza di materiali e delle soluzioni tecniche dell'ospedale da campo fornito in Armenia, a seguito della rapida e continua evoluzione del settore, rende indispensabile la modifica dell'iniziale complesso sanitario;

Vista la nota n. 7293/039/7 Emer datata 6 dicembre 1991, con la quale il competente servizio emergenze segnala la necessità di considerare favorevolmente la richiesta in quanto la medesima rispecchia l'esigenza di ricostruire una struttura efficiente, dotata di materiali e mezzi rispondenti alle nuove e più avanzate tecnologie;

Viste le risultanze della commissione, istituita con il decreto n. 2/039/7 Emer del 16 maggio 1989 allo scopo di valutare la congruità della scelta e dei costi relativi al reintegro della struttura ospedaliera, che ha individuato in circa L. 1.500.000.000, il corrispettivo ritenuto congruo per la struttura ospedaliera ed i materiali sanitari forniti dall'Associazione nazionale alpini;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario procedere ad una modifica della citata ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989 che tenga conto delle esigenze rappresentate, senza tuttavia che ciò si traduca in oneri ulteriori per l'amministrazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per l'acquisto di una struttura ospedaliera da campo in luogo di quella fornita alla popolazione armena colpita dal disastro sismico del 7 dicembre 1988, il Servizio bilancio ed AA. AA. è autorizzato a rimborsare all'Associazione nazionale alpini, nella misura massima di L. 1.500.000.000, comprensivo dell'anticipazione già concessa ai sensi dell'ordinanza n. 1845/FPC del 30 dicembre 1989, le spese per l'acquisto dei relativi mezzi ed attrezzature nonché per l'acquisto di materiali sanitari e tecnici.

L'onere è a carico dello stanziamento già previsto dall'art. 5 della ordinanza n. 1684/FPC del 10 aprile 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0060

ORDINANZA 30 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Scandriglia in provincia di Rieti. (Ordinanza n. 2203/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esecuzione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale del sopralluogo eseguito il 27 novembre 1991, dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente nel centro abitato di Scandriglia frazione di Ponticelli e nella località Fontanelle - S. Barbara;

Vista la nota n. 4564 datata 2 dicembre 1991 del comune di Scandriglia con la quale, oltre a rappresentare un peggioramento del movimento franoso in atto, quantifica in L. 5.000.000.000 il costo presuntivo del risanamento, comprensivo di un primo intervento pari a L. 1.200.000.000 per l'eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo immediato intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Scandriglia la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Scandriglia, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza e dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Scandriglia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore e impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere e a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0061

ORDINANZA 30 dicembre 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bagnoli del Trigno in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 2204/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4, del citato art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esecuzione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 2 maggio 1990 dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un movimento franoso che interessa il centro abitato del comune di Bagnoli del Trigno;

Vista la nota n. 147 in data 17 maggio 1990 con la quale il Prefetto di Isernia rappresenta l'inderogabile necessità di urgenti interventi tesi alla salvaguardia del centro abitato di Bagnoli del Trigno;

Visto lo studio fatto eseguire dal sindaco di Bagnoli del Trigno per l'intervento di stabilizzazione del centro urbano che definisce 5.200 milioni in lire la somma globalmente necessaria;

Vista la nota n. 3240 datata 21 dicembre 1991 con la quale il comune di Bagnoli del Trigno rappresenta l'inderogabile necessità di interventi tesi alla salvaguardia del centro abitato tra via S. Silvestro e via Garibaldi, quantificando i lavori più urgenti in lire 1.000 milioni;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso su citato, teso alla eliminazione del più incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Bagnoli del Trigno è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona del centro storico dell'abitato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Bagnoli del Trigno la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Bagnoli del Trigno, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Bagnoli del Trigno può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori, il cui onere è a carico dell'ente appaltante nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0062

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1991.

Nuova regolamentazione tariffaria delle aziende di pubblici servizi. (Provvedimento n. 34/1991).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che la relazione previsionale e programmatica per il 1992, presentata dal Governo al Parlamento il 30 settembre 1991, prevede una politica tariffaria impostata in un quadro di programmazione, che predetermini la dinamica delle tariffe su base pluriennale anche attraverso accordi di programma con i soggetti interessati;

Ritenuto necessario adeguare il quadro normativo alle evoluzioni intervenute negli ultimi anni nella struttura dell'economia nazionale e di quella internazionale, e ad armonizzare nel medio-lungo periodo la politica dei prezzi con le politiche di settore in modo da legare la dinamica delle risorse aziendali al miglioramento della produttività, dell'efficienza e qualità dei servizi pubblici;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 18 dicembre 1991 e vista la relazione da questa approvata;

Delibera:

Il Presidente delegato del CIP è incaricato di tradurre le indicazioni propositive contenute nella relazione approvata e citata in premessa, in misure applicative di revisione del sistema tariffario delle aziende di pubblici servizi.

La nuova regolamentazione tariffaria da applicare, oltre ai servizi pubblici già disciplinati dal CIP, ai settori economici che saranno indicati dal CIPE e sulla base delle direttrici strategiche dallo stesso indicate, si realizza attraverso un contratto di programma, di durata pluriennale da stipulare dall'autorità delegata e che rifletta i seguenti elementi di base:

Obiettivi.

Qualità del servizio percepita dall'utenza, sviluppo della domanda e del servizio, innovazione tecnologica, dinamica degli investimenti, equilibrio economico-finanziario dell'azienda.

Dinamica delle risorse.

Definizione della formula del «price-cap» sulla base dell'andamento del tasso di inflazione ridotto di un fattore «X» compatibile con il raggiungimento dei suddetti obiettivi e con adeguati recuperi di produttività.

Clausole.

Condizioni per l'aggiornamento del contratto, qualora la dinamica del tasso di inflazione, del ROI (Return on investment), del PIL (Prodotto interno lordo), dei costi esogeni, nonché di ulteriori specifici parametri, vari al di là di soglie prefissate.

Verifiche.

Predisposizione di strumenti atti a «misurare» il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché, qualora questi non vengano rispettati, a riconsiderare l'applicazione degli adeguamenti tariffari previsti dal contratto e a stabilire specifiche sanzioni.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente delegato del CIP
BODRATO

92A0092

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 dicembre 1991, n. A/510533.

Esportazione di talune pelli gregge verso i Paesi extra comunitari.

In relazione alla situazione del mercato nazionale del settore delle pelli, diverse da quelle per pellicceria, si comunica che questo Ministero è venuto nella determinazione di consentire, per l'anno 1992, con il sistema della dogana controllata, l'esportazione verso Paesi terzi delle pelli sottospecificate, entro i limiti quantitativi indicati:

1) N.C. ex 41.01 Pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate) di bovini di peso inferiore a kg 6.

Dogana		
Genova	n. pelli	42.000
» Livorno	»	42.000
» Milano	»	42.000
» Padova	»	42.000

Modalità di utilizzo: Quote mensili di 3.500 pelli per ciascuna dogana, per un totale mensile di 14.000 pelli.

È ammesso il trasferimento delle quote mensili da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di parte di contingente di cui trattasi.

2) N.C. ex 41.02 Pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate) di ovini dei tipi non liberati.

Dogana	di peso inferiore o uguale a kg 50 per 100 pelli (tonn.)	di peso superiore a kg 50 per 100 pelli (tonn.)
Bari	54	32
Cagliari	36	24
Catania	42	24
Firenze	60	32
Livorno	60	32
Milano	54	24
Napoli	90	40
Salerno	90	40
Roma	60	40
Venezia	54	32
Totale	600	320

Modalità di utilizzo: È ammesso il trasferimento di quota da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di quote di contingente di cui trattasi.

3) N.C. ex 41.03 Pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate) di caprini dei tipi non liberati.

Dogana	di peso inf. o uguale a kg 25 per 100 pelli (tonn.)	di peso sup. a kg 25 e inf. o uguale a kg 60 per 100 pelli (tonn.)	di peso sup. a 60 kg e inf. o uguale a 85 kg per 100 pelli (tonn.)	di peso sup. a 85 kg per 100 pelli (tonn.)
Bari	—	12	22	22
Cagliari	—	12	—	22
Catania	8	12	—	22
Firenze	—	12	34	22
Livorno	28	12	40	22
Milano	12	12	28	24
Napoli	16	6	42	12
Salerno	16	6	42	12
Roma	—	12	40	22
Venezia	—	12	34	20
Totale	80	108	282	200

Modalità di utilizzo: È ammesso il trasferimento delle quote da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di quote di contingente di cui trattasi.

4) N.C. ex 43.01.20.00 Pelli gregge di coniglio da pellicceria

Dogana	pelli diverse da quelle bianche	pelli bianche
Genova	q.li 1.600	q.li 180
Milano	» 1.600	» 180
Livorno	» 1.600	» 180
Totale	q.li 4.800	q.li 540

Modalità di utilizzo: Quote semestrali di 800 quintali per le pelli diverse da quelle bianche e di 90 quintali per le pelli bianche, per ciascuna dogana, per un totale semestrale di 2.400 e 270 quintali rispettivamente. L'eventuale residuo del primo semestre non può essere utilizzato nel secondo semestre.

È ammesso il trasferimento delle quote da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di quote di contingente di cui trattasi.

Il Ministro: LATTANZIO

92A0063

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato di prima categoria in Montevideo (Uruguay) e contemporanea soppressione dell'agenzia consolare di prima categoria ivi esistente.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di prima categoria in Montevideo (Uruguay) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Montevideo (Uruguay) un consolato di prima categoria.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1992.

Roma, 2 settembre 1991

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991
Registro n. 21 Esteri, foglio n. 68

92A0078

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione Italia-Terzo mondo, in Udine

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1991, registro n. 20 Esteri, foglio n. 247, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione Italia-Terzo mondo, con sede in Udine, e ne viene approvato il relativo statuto.

92A0065

MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 721 del 13 novembre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer Italia S.p.a. la donazione di una stampante laser EPSON mod. EPL 7100 del valore di L. 2.600.000, da destinare alla cattedra di chemioterapia del dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 722 del 13 novembre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Abbot S.p.a. la donazione di un fax INFOTEC mod. 6110 del valore complessivo di L. 500.000, da destinare alla cattedra di chemioterapia del dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 723 del 13 novembre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del Consorzio per il corso di laurea in biotecnologie ad indirizzo farmaceutico la donazione delle strumentazioni, necessarie all'allestimento e al funzionamento di un laboratorio attrezzato presso l'istituto di via Balzaretti n. 9 del valore complessivo di L. 156.325.669, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 726 del 13 novembre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Serovet S.p.a. la donazione di un personal computer Olivetti mod. M.300, di una stampante laser Star mod. Laserpage e di un personal computer Toshiba T.1000 del valore complessivo di L. 13.000.000, da destinare all'istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 725 del 14 novembre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Maggioni Winthrop S.p.a. la donazione di una stufa termostatica, di un refrigeratore, di una centrifuga refrigerata e di una cappa a flusso laminare del valore complessivo di L. 7.000.000 circa, da destinare all'istituto di scienze biomediche dell'ospedale S. Paolo.

Con decreto del prefetto di Milano n. 728 del 14 novembre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ortho Diagnostic System la donazione di un Chempro 500 del valore di L. 10.000.000, da destinare all'istituto di chirurgia d'urgenza.

Con decreto del prefetto di Milano n. 729 del 14 novembre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono la donazione di un oftalmoscopio indiretto Fision produzione Keeler del valore complessivo di L. 1.170.000, da destinare all'istituto di chlinica oculistica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 724 del 15 novembre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sonotron la donazione di un ecografo Aloka mod. SSD - 620 del valore complessivo di L. 5.000.000, da destinare all'istituto di chirurgia d'urgenza.

Con decreto del prefetto di Milano n. 727 del 15 novembre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione di una serie di apparecchiature scientifiche, del valore complessivo di L. 21.833.000, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

92A0067

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Banca nazionale del lavoro

Con decreto ministeriale 30 novembre 1991, è stato approvato il progetto presentato dalla Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

la fusione per incorporazione nella Banca nazionale del lavoro della sezione speciale per il credito industriale, della sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo, della sezione autonoma per il credito teatrale e della sezione autonoma per il credito cinematografico, il conseguente aumento di capitale da lire 1.579.295,61 milioni a lire 1.603.379,61 milioni e l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'istituto di credito di diritto pubblico B.N.L.;

la trasformazione in società per azioni della sezione opere pubbliche, che assumerà il nome di sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità S.p.a., il contestuale aumento di capitale di quest'ultima da lire 120.000 milioni a lire 940.368,18 milioni attraverso, in particolare, il conferimento del ramo immobiliare da parte dell'istituto di credito di diritto pubblico B.N.L. e l'adozione di un nuovo statuto da parte della costituenda società;

la fusione della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità S.p.a. con l'ente risultante dalla operazione di integrazione tra la B.N.L. - istituto di credito di diritto pubblico e le quattro sezioni speciali sopra richiamate e l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'istituto di credito di diritto pubblico B.N.L.;

la costituzione, per atto unilaterale da parte dell'ente incorporante attraverso operazioni di scorporo dei corrispondenti rami di attività, di tre società per azioni a medio e lungo termine, secondo gli statuti allegati al progetto e nei termini indicati nel medesimo, le cui denominazioni vengono provvisoriamente indicate in:

Banca nazionale del lavoro - Credito industriale S.p.a.;

Banca nazionale del lavoro - Credito opere pubbliche, alberghiero e turistico S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 6 giugno 1991, n. 175;

Banca nazionale del lavoro - Credito per lo spettacolo, sport e la cultura S.p.a.;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'istituto di credito di diritto pubblico B.N.L. così come risulta dopo la costituzione delle tre società a medio e lungo termine

la fusione per incorporazione della sezione autonoma di credito fondiario nell'istituto di credito di diritto pubblico B.N.L. così come risulta dopo l'operazione di cui al punto precedente e l'immediato conferimento, a titolo di aumento di capitale, del ramo di azienda deputato alla Sezione a favore della Banca nazionale del lavoro - Credito opere pubbliche, alberghiero e turistico S.p.a. che assumerà la denominazione provvisoria di Banca nazionale del lavoro - Crediti immobiliari S.p.a. ed eserciterà anche il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e norme di attuazione;

la trasformazione dell'istituto di credito di diritto pubblico Banca nazionale del lavoro nella società per azioni «Banca nazionale del lavoro S.p.a.», che rivestirà - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera *c*), della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90 - il ruolo di capogruppo di un gruppo creditizio articolato anche in sub-holding di coordinamento organizzativo e finanziario, e l'adozione da parte di detta società di un nuovo testo statutario;

la costituzione di una società holding di diritto estero ed il conferimento ad essa delle partecipazioni estere detenute dall'istituto di credito di diritto pubblico B.N.L. direttamente e tramite le altre società del gruppo;

la ristrutturazione del comparto delle partecipazioni del gruppo attraverso:

la riconduzione delle società operanti nel settore del leasing sotto la Locafit S.p.a.;

la riconduzione delle altre società operanti nel parabancario sotto la B.N.L. Holding Italia S.p.a. (che potrà denominarsi anche B.N.L. Servizi finanziari assicurativi S.p.a.).

L'istituto di credito di diritto pubblico B.N.L. potrà svolgere, in via transitoria e per i tempi tecnici necessari per la realizzazione delle operazioni sopraindicate, l'attività a medio e lungo termine esercitata dalle sezioni speciali per il credito industriale, di credito fondiario, per il credito cinematografico, per il credito teatrale e di credito alberghiero, turistico e sportivo e dalla società per azioni sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

92A0068

N. 253

Corso dei cambi del 31 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1151,500	1151,500	1151 —	1151,500	1151,500	1151,500	1150,610	1151,500	1151,500	1151,500
E.C.U.	1538,300	1538,300	1537 —	1538,300	1538,300	1538,300	1538,100	1538,300	1538,300	1538,300
Marco tedesco	757,780	757,780	758,500	757,780	757,780	757,780	757,690	757,780	757,780	757,780
Franco francese	221,760	221,760	222,250	221,760	221,760	221,760	221,790	221,760	221,760	221,760
Lira sterlina	2156 —	2156 —	2155 —	2156 —	2156 —	2156 —	2154,500	2156 —	2156 —	2156 —
Fiorino olandese	672,630	672,630	673 —	672,630	672,630	672,630	672,650	672,630	672,630	672,630
Franco belga	36,798	36,798	36,800	36,798	36,798	36,798	36,793	36,798	36,798	36,790
Peseta spagnola	11,893	11,893	11,920	11,893	11,893	11,893	11,892	11,893	11,893	11,890
Corona danese	194,600	194,600	194,500	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600	194,600
Lira irlandese	2014,400	2014,400	2015 —	2014,400	2014,400	2014,400	2013 —	2014,400	2014,400	—
Dracma greca	6,554	6,554	6,580	6,554	6,554	6,554	6,551	6,554	6,554	—
Escudo portoghese	8,580	8,580	8,500	8,580	8,580	8,580	8,586	8,580	8,580	8,580
Dollaro canadese	996,200	996,200	993 —	996,200	996,200	996,200	996,500	996,200	996,200	996,200
Yen giapponese	9,211	9,211	9,200	9,211	9,211	9,211	9,204	9,211	9,211	9,221
Franco svizzero	849,400	849,400	849 —	849,400	849,400	849,400	848,200	849,400	849,400	849,400
Scellino austriaco	107,675	107,675	107,800	107,675	107,675	107,675	107,686	107,675	107,675	107,670
Corona norvegese	192,390	192,390	192,250	192,390	192,390	192,390	192,400	192,390	192,390	192,390
Corona svedese	207,500	207,500	207 —	207,500	207,500	207,500	207,300	207,500	207,500	207,500
Marco finlandese	277,850	277,850	277 —	277,850	277,850	277,850	278,550	277,850	277,850	—
Dollaro australiano	874,500	874,500	873 —	874,500	874,500	874,500	873,500	874,500	874,500	874,500

91M31121

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1148,400	1148,400	1148,500	1148,400	1148,400	1148,400	1147,940	1148,400	1148,400	1148,400
E.C.U.	1538,300	1538,300	1539 —	1538,300	1538,300	1538,300	1538,750	1538,300	1538,300	1538,300
Marco tedesco	756,600	756,600	757 —	756,600	756,600	756,600	756,450	756,600	756,600	756,600
Franco francese	221,500	221,500	222 —	221,500	221,500	221,500	221,550	221,500	221,500	221,500
Lira sterlina	2155 —	2155 —	2157 —	2155 —	2155 —	2155 —	2155,850	2155 —	2155 —	2155 —
Fiorino olandese	671,540	671,540	672 —	671,540	671,540	671,540	671,510	671,540	671,540	671,540
Franco belga	36,742	36,742	36,800	36,742	36,742	36,742	36,733	36,742	36,742	36,742
Peseta spagnola	11,896	11,896	11,940	11,896	11,896	11,896	11,897	11,896	11,896	11,895
Corona danese	194,380	194.380	194,500	194.380	194,380	194,380	194,400	194,380	194,380	194.380
Lira irlandese	2090 —	2090 —	2010 —	2090 —	2090 —	2090 —	2008,750	2090 —	2090 —	—
Dracma greca	6,537	6,537	6,560	6,537	6,537	6,537	6,545	6,537	6,537	—
Escudo portoghese	8,601	8,601	8,500	8,601	8,601	8,601	8,597	8,601	8.601	8.600
Dollaro canadese	995,500	995,500	993 —	995,500	995,500	995,500	994,800	995,500	995,500	995,500
Yen giapponese	9,255	9,255	9,200	9,255	9,255	9,255	9,257	9,255	9,255	9,257
Franco svizzero	848,550	848,550	849 —	848,550	848,550	848,550	848,350	848,550	848,550	848,550
Scellino austriaco	107,505	107,505	107,800	107,505	107,505	107,505	107,497	107,505	107,505	107,505
Corona norvegese	192,100	192,100	192,250	192,100	192,100	192,100	192,100	192,100	192,100	192,100
Corona svedese	207,380	207.380	207 —	207,380	207,380	207,380	207,300	207,380	207,380	207,380
Marco finlandese	278,610	278,610	277 —	278,610	278,610	278.610	278,650	278,610	278.610	—
Dollaro australiano	867,850	867,850	875 —	867,850	867,850	867,850	867,700	867,850	867,850	867,850

Media dei titoli del 2 gennaio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,650
» » » 21- 4-1987/94	87,550
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,225
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,300
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,250
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,325
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,225

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,975
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,350
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,600
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	98,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,400
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,925
» » » » 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	100,850
» » » » 20- 7-1987/92	100,050
» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » » 1-11-1987/92	100,100
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	100,150

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,375
»	»	»	»	1- 6-1988/93	101,350
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93	101,050
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,500
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,575
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,825
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,400
»	»	»	»	20-10-1986/93	100,050
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,575
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,075
»	»	»	»	19-12-1986/93	101,050
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,775
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,275
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,970
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,225
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 1-1990/95	100,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,425
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,225
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,625
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,250
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,475
»	»	»	»	1-11-1985/95	100 —
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,450
»	»	»	»	1-12-1985/95	100,175
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,575
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	102,450
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,625
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,975
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,550
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,050
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100,175
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,700
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 7-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,100
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,150
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,375
»	»	»	»	1-11-1986/96	99 —
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,800
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,550
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,525
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,625
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,300
»	»	»	»	1- 9-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,475
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,475
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,475

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,600
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,725
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,900
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,725
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,375
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,375
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,825
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,300
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,525
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,100
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,725
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	100,175
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,825
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,150
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,775
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,675
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,700
»	»	»	12%	1- 6-1991/96	98,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,750
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,825
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,775
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,925
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100 —

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,075
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,825
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,875
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,400
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,625
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,900
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,675
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,600
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,900
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,200
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	101,200
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,800
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,400
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,425
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,100
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,900
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,100
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,700
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,100
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M02012

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1991).

Nella nota *f)* relativa alla tabella *F* allegata alla legge citata in epigrafe, pubblicata in calce alla pag. 77 del supplemento ordinario sopraindicato, la cifra: «280.000» è sostituita dalla cifra: «580.000».

92A0096

Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante: «Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1992).

Nelle premesse del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 11 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, tra il penultimo e l'ultimo capoverso è inserito il seguente:

«Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;».

92A0097

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione n. 157/91 del 31 luglio 1991 dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo concernente l'annullamento della delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 1° agosto 1990 relativa al disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle nocciole prodotte in Italia nella campagna 1990. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 1991).

Nel dispositivo della deliberazione citata in epigrafe, pubblicata per estratto alla pag. 31 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, dove è scritto: «Delibera: l'annullamento della delibera A.I.M.A. *16 maggio 1991* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1990.»; leggasi: «Delibera: l'annullamento della delibera A.I.M.A. *1° agosto 1990* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1990.».

92A0069

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 4 ottobre 1991 recante: «Determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 1991).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 5, prima colonna, penultimo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... con popolazione da 5.001 *e* 10.000 abitanti ...», si legga: «... con popolazione da 5.001 *a* 10.000 abitanti ...».

All'art. 6, secondo e terzo capoverso, alla pag. 6, prima colonna, dove è scritto: «volume della spesa *siano* al ...», si legga: «volume della spesa *sino* al ...».

Nella parte relativa alle amministrazioni provinciali della tabella A, alla seconda colonna della pag. 6, la cifra *400.000.000* è rettificata in *400.000* ed è contestualmente soppressa la preposizione semplice «*a*» riportata dopo la parola «oltre».

92A0070

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice-redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma; versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 330.000
- semestrale ... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 635.000
- semestrale ... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 7 0 9 2 *

L. 1.200